

## COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCANNELLA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) DI STEFANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

ENZO SCANNELLA

Seduta del 07/03/2025

## FATTO

Dopo aver invano esperito la fase di reclamo, con ricorso pervenuto in data 27.11.2024, il ricorrente, con riferimento a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione, chiede la restituzione dell'importo complessivo di € 783,60 a titolo di commissioni e oneri anticipatamente versati, non maturati e non ristornati a seguito dell'anticipata estinzione del contratto, stipulato in data 05.12.2017 ed estinto anticipatamente nel 2021, in corrispondenza della rata n. 48, previa emissione di conteggio estintivo, avente ad oggetto la somma di € 26.880,00 da rimborsare in 120 rate mensili dell'importo di € 224,00 ciascuna. Sono altresì oggetto di domanda: le spese di assistenza difensiva sostenute per la presentazione del ricorso per un importo pari a € 200,00; il rimborso della commissione di estinzione anticipata per un importo pari a € 145,71; il rimborso degli interessi legali dal reclamo al soddisfo; la restituzione della quote indebitamente trattenute dall'intermediario.

L'intermediario, con le controdeduzioni, eccepisce che i rapporti contrattuali con i consumatori sono gestiti in conformità alla normativa primaria e secondaria all'epoca vigente, anche alla luce della sentenza Lexitor; la non rimborsabilità delle spese di istruttoria in quanto non rientrano tra i costi che l'art. 125 sexies del TUB indica come rimborsabili, poiché attengono ad attività svolte nella fase di formazione del rapporto. Con

riferimento agli oneri di distribuzione, eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva in quanto parte ricorrente decideva in autonomia di rivolgersi ad un intermediario del credito al fine di ricercare un finanziamento adeguato alle proprie esigenze. Versava pertanto in un'unica soluzione tale provvигione, trattenuta dall'intermediario resistente e versata integralmente all'intermediario del credito. Le domande ex adverso formulate appaiono infondate anche in ragione della sentenza della Corte di Giustizia Europea n. 555 del 9 febbraio 2023, causa C-555-21 UniCredit Bank Austria.

La non rimborsabilità della penale di estinzione anticipata, la cui applicazione risulta pienamente conforme alle previsioni contrattuali e più segnatamente all'art. 125 sexies – D.Lgs. n.385/1993.

Dalle verifiche effettuate non risultano quote versate in eccedenza; aggiunge che parte ricorrente non ha comunque prodotto documentazione volta a provare il contrario. Non è meritevole di accoglimento la richiesta di pagamento delle spese di lite stante la natura facoltativa di avvalersi dell'assistenza di un professionista e data la natura seriale delle questioni sottoposte al vaglio dell'ABF.

In conclusione, l'intermediario chiede al Collegio di rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.

## DIRITTO

La domanda del ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto e del conseguente rimborso (pro rata temporis) degli oneri commissionali nonché delle ulteriori spese sopportate con riferimento alla conclusione di contratti di finanziamento contro cessione del quinto della pensione.

Preliminarmente si osserva che tutte le domande avanzate nel ricorso risultano coperte da conforme reclamo, ad eccezione della domanda di rimborso delle spese legali.

Il Collegio rappresenta che parte ricorrente, in sede di reclamo, avanzava una richiesta di rimborso relativa anche ad un altro contratto di cqs (n. \*\*\*136, peraltro estinto in data 31/12/2017). In sede di ricorso, sebbene abbia allegato la modulistica anche del citato contratto, sembrerebbe limitare le proprie richieste al rimborso degli oneri del solo contratto n. \*\*\*028 oggetto del presente ricorso.

Al riguardo, in sede di controdeduzioni l'intermediario ha formulato le proprie difese solo con riferimento al contratto \*\*\*028 e sul punto, successivamente, parte ricorrente non ha prodotto repliche, rinunciando espressamente a tale facoltà.

La sussistenza del relativo diritto del ricorrente trae il proprio fondamento normativo nelle disposizioni di cui all'art.121, co. 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito e all'art. 125-sexies T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto".

E' appena il caso di premettere che il riferimento all'inciso relativo alla "vita residua del contratto" ha determinato, tanto nella "giurisprudenza" ABF, quanto (e soprattutto) nella disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. Le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011) il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi recurring). E' altresì noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. pro rata temporis.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art.267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire la esatta interpretazione

dell'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che "il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto", includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La risposta della Corte (resa con la decisione in data 11 settembre 2019 in causa C-383/18) è stata che l'art.16 della Direttiva debba essere interpretato nel senso che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente, articolato principio di diritto: "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front".

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia, che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

"La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda".

"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring".

"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring".

In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Si fa presente che l'art. 11 octies del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto sostegni bis), come introdotto dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106 (in vigore dal 25 luglio 2021), ha modificato l'art 125 sexies del TUB prevedendo che, per i contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della L. di conversione, in caso di estinzione anticipata del finanziamento spetti al consumatore il rimborso "in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte".

Mentre, per i finanziamenti stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore, la norma disponeva che continuasse ad applicarsi "l'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti".

La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della predetta disposizione, con la sentenza n. 263/2022, ha concluso che "prima dell'intervento legislativo del 2021, l'interpretazione conforme alla sentenza Lexitor, sostenuta dall'ABF e

dalla giurisprudenza di merito, non fosse contra legem e fosse, oltre che possibile, doverosa rispetto a quanto deciso dalla Corte di giustizia, statuendo l'illegittimità costituzionale della predetta norma, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia».

Alla luce del pronunciamento della Corte Costituzionale, i Collegi hanno ritenuto che non sussistano ragioni per discostarsi dai principi già espressi con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19, con riferimento ai contratti di finanziamento stipulati prima del 25/07/2021.

In particolare, il Collegio di Coordinamento ha chiarito che: “il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front” e che “il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.

Tali principi rimangono invariati anche a seguito della conversione in legge del d.l. n. 104 del 10 agosto 2023, il cui art. 27 ha modificato l’art. 11 – octies del c.d. decreto “Sostegni bis”, così sostituendo i periodi secondo e seguenti del comma 2: “Nel rispetto del diritto dell’Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell’Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell’articolo 125 -sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte.”.

In proposito, si rappresenta che, alla luce degli orientamenti condivisi dai Collegi ABF e tenuto conto della descrizione contrattuale delle relative clausole:

- 1) le “spese di istruttoria” sono qualificate come *up front*, in quanto si riferiscono ad attività preliminari alla concessione del finanziamento;
- 2) gli “oneri di distribuzione” sono qualificati come *up front*, tenuto conto del fatto che la clausola descrive solo attività prodromiche all’erogazione del finanziamento.

In linea con il richiamato orientamento, si conclude che le richieste del ricorrente meriterebbero di essere accolte per un importo complessivo di € 493,67, come si evince dal prospetto che segue e che tiene conto dei rimborsi già effettuati:

La domanda di ristoro delle spese di assistenza professionale è respinta, tenuto conto della natura seriale del ricorso e del fatto che tale domanda non era stata avanzata in sede di preventivo reclamo.

In merito alla domanda di restituzione della quote indebitamente trattenute dall'intermediario, il Collegio evidenzia che parte ricorrente non produce le buste paga attestanti l'addebito delle quote di cui chiede il rimborso. Il Collegio, pertanto, non accoglie questa ulteriore domanda di parte ricorrente.

Il ricorrente chiede anche la restituzione di € 145,71 a titolo di commissione di estinzione anticipata. In merito, il Collegio osserva che: la vita residua del contratto è superiore a un anno; non sembrerebbero sussistere ipotesi di esclusione dell'indennizzo ai sensi dell'art. 125 sexies, comma 3, TUB, come vigente all'epoca dell'estinzione del finanziamento. In particolare, quanto alla valutazione della sussistenza della causa di esclusione di cui alla lett. d), si osserva che l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo e non è pari o inferiore a 10.000 euro, soglia al di sotto della quale l'art. 125-sexies, comma 3, lett. d) esclude l'indennizzo stesso. Il ricorrente non parrebbe formulare specifiche allegazioni in ordine al carattere ingiustificato dell'addebito. Quanto alla quantificazione della penale di estinzione anticipata, si osserva che dal conteggio estintivo emerge che la commissione di estinzione applicata (pari a € 145,71) corrisponde all'1% di € 14.570,73, debito residuo indicato in contratto.

Si rappresenta che il Collegio di Coordinamento, con decisione n. 5909/20, ha espresso il seguente principio di diritto: "La previsione di cui all'art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all'equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non alleghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo disposte dall'art. 125 sexies, comma 3, T.U.B.".

Da ultimo, il Collegio rappresenta che il Collegio di Coordinamento ha espresso il seguente principio di diritto nella decisione n. 11679 del 05.05.2021: "l'espressione "importo rimborsato in anticipo", adottata nell'art. 125-sexies, comma 2, del T.U.B. al fine di determinare l'ammontare dell'indennizzo previsto dalla medesima norma, deve

intendersi riferita all'importo corrisposto dal cliente/consumatore a favore dell'intermediario/mutuante per l'estinzione anticipata del finanziamento, pari al capitale residuo al netto della riduzione del costo totale del credito."

Nel caso di specie, il ricorrente non pare contestare il criterio di calcolo utilizzato.

Il Collegio, pertanto, non accoglie questa ulteriore domanda di parte ricorrente.

#### **PER QUESTI MOTIVI**

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 493,67, oltre interessi legali dalla data del reclamo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

#### **IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
MARIA ROSARIA MAUGERI